

Principi di responsabilità sociale

Codice di condotta

della

Gebr. Röchling KG

Novembre 2004

Principi di responsabilità sociale presso la Gebr. Röchling KG (Codice di Condotta)

Preambolo

La Gebr. Röchling KG riconosce la propria responsabilità sociale nel contesto di un commercio mondiale aperto e leale come premessa decisiva per un'ulteriore crescita economica. Per realizzare questi obiettivi la Gebr. Röchling KG ha concordato attivamente con il Comitato aziendale europeo i seguenti principi. La Federazione europea dei metalmeccanici e la Confederazione internazionale dei metalmeccanici aderito a questo accordo al momento della sottoscrizione.

La Gebr. Röchling KG

- accoglie con favore le iniziative per la promozione di un'impresoria responsabile nel continuo processo d'internazionalizzazione e di globalizzazione,
- si dichiara disposta a osservare e proteggere le norme di lavoro essenziali e comunemente accettate dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e i diritti umani,
- intende evitare che il processo irreversibile della globalizzazione desti timori nelle persone,
- vuole tra l'altro dimostrare il volto umano della globalizzazione attraverso la creazione e il mantenimento di posti di lavoro,
- è convinta che la responsabilità sia un fattore importante per il successo duraturo della Gebr. Röchling KG e che contribuisca alla pace mondiale e al benessere nel futuro.

La premessa per assumersi questa responsabilità è tuttavia una competitività a breve, medio e lungo termine. L'assunzione della responsabilità sociale è parte integrante di una gestione aziendale orientata ai valori. La Gebr. Röchling KG s'impegnerà a unire gli obiettivi economici, ecologici e sociali di questo accordo nel quadro di un andamento aziendale orientato a uno sviluppo sostenibile con le strategie e pianificazioni a medio e lungo termine e le decisioni aziendali quotidiane.

Sullo sfondo della garanzia della soddisfazione dei clienti e della competitività internazionale, la Gebr. Röchling KG aspira a tener conto di questi principi guida con i suoi prodotti e servizi, con il suo modo di agire nei siti europei e internazionali nonché nel quadro della cultura aziendale. Nella consapevolezza della responsabilità e nella convinzione che con questo accordo si possa fornire un contributo importante a una miglior collaborazione nel gruppo Gebr. Röchling KG nonché al superamento delle barriere linguistiche e culturali, vengono stabiliti i principi seguenti:

Art. 1 Diritti umani

1.1 Diritti umani

La Gebr. Röchling KG accetta e sostiene il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

1.2 Pari opportunità / nessuna discriminazione

La Gebr. Röchling KG s'impegna a garantire le pari opportunità nell'occupazione e a omettere ogni tipo di discriminazione a condizione che nel diritto nazionale non sia prevista una scelta secondo determinati criteri. Non deve esserci un trattamento differenziato dei lavoratori per sesso, razza, colore della pelle, handicap, origine, religione, età oppure per orientamento sessuale (Accordi OIL Convenzioni 100 e 111).

1.3 Le parti contraenti sottolineano il principio basilare delle pari opportunità con grande rispetto e si esprimono chiaramente contro ogni forma di discriminazione e di esclusione e a favore dell'integrazione e della tolleranza non solo tra i dipendenti, ma anche tra e con i dirigenti. Il comportamento dei dipendenti e della direzione dell'impresa sarà all'insegna di rispetto, comprensione e fiducia reciproci, nell'interesse del raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali comuni.

R
1.4 La Gebr. Röchling KG respinge ogni forma di lavoro forzato (OIL Convenzioni 29 e 105). È vietato il lavoro minorile (OIL Convenzioni 138 e 182). L'età minima dei dipendenti si orienterà sulle relative legislazioni nazionali o regolamenti contrattuali, a meno che non prevedano un'età inferiore rispetto a quella minima definita dalla Convenzione OIL 138.

Art. 2 Condizioni di lavoro

2.1 Retribuzione / remunerazione

Si riconosce il diritto a una retribuzione adeguata per tutti i dipendenti (accordo OIL n. 100). La retribuzione e le altre prestazioni (prestazioni sociali, ferie, ecc.) tengono conto del principio della lealtà e corrispondono come minimo alle relative norme legali nazionali o sono al livello dei relativi settori economici nazionali.

2.2 Orario di lavoro

La Gebr. Röchling KG garantisce l'osservanza delle relative norme e accordi nazionali concernenti l'orario di lavoro e le ferie regolarmente retribuite. L'orario di lavoro, straordinari compresi, non può superare a lungo termine le norme esistenti a livello legale e/o contrattuale in ciascun paese.

2.3 Igiene e sicurezza sul lavoro

L'igiene e la sicurezza sul lavoro devono avere la massima priorità. La Gebr. Röchling KG garantirà l'igiene e la sicurezza sul posto di lavoro nell'ambito delle normative nazionali e appoggerà una formazione continua per migliorare il mondo del lavoro.

2.4 Qualificazione

Le abilità e conoscenze dei propri dipendenti svolgono per la Gebr. Röchling KG in tutti i siti del mondo un ruolo determinante per garantire la futura esistenza. Per questo motivo, la Gebr. Röchling KG appoggia e promuove le misure per la qualificazione dei dipendenti, idonee ad estendere e approfondire le conoscenze professionali e tecniche fondamentali per l'attività lavorativa. Si attribuisce un'importanza particolare alla formazione continua e permanente durante l'ulteriore sviluppo.

2.5 Ambiente

I prodotti e i servizi della Rheinmetall AG dovranno essere caratterizzati anche in futuro da una grande compatibilità ecologica. La tutela dell'ambiente, nonché il miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente circostante sono da considerare tra gli obiettivi imprenditoriali fondamentali della Gebr. Röchling KG. Per raggiungere e mantenere le relative norme ambientali internazionali, europee e nazionali si manterrà una collaborazione pratica con le istituzioni locali competenti.

Art. 3 Libertà di associazione/ruolo delle rappresentanze dei lavoratori e diritti sindacali

3.1 Si riconosce il diritto dei dipendenti di creare liberamente sindacati o di aderirvi (OIL Convenzioni 87 e 98). Le parti contraenti accetteranno l'istituzione di rappresentanze degli interessi aziendali e sindacali e dei lavoratori nella misura in cui queste non si troveranno in contraddizione con l'applicazione di regole nazionali normative, accogliendole in modo positivo. La Gebr. Röchling KG accetterà i risultati derivanti da regole nazionali di contrattazioni collettive concernenti la Gebr. Röchling KG stessa.

3.2 La Rheinmetall AG, i dipendenti e le rappresentanze dei lavoratori aziendali e sindacali, rispettando e tutelando gli interessi reciproci, collaboreranno onestamente all'insegna di una regolazione dei conflitti costruttiva e cooperativa. Si cercherà di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi economici della società e gli interessi dei dipendenti.

§ 4 Esecuzione e implementazione dell'accordo

4.1 I principi fondamentali di responsabilità sociale/codice di condotta della Gebr. Röchling KG avranno carattere vincolante a livello internazionale e saranno applicati a tutte le società delle quali una società Gebr. Röchling KG assume la direzione industriale. Costituiranno un impegno per i dirigenti e i dipendenti a tutti i livelli per rispettare, accettare e appoggiare gli obiettivi concordati. Saranno responsabili tutte le direzioni aziendali delle relative unità imprenditoriali e, laddove esistenti, le rappresentanze dei lavoratori.

4.2 I principi fondamentali saranno resi accessibili nel modo più adeguato a tutte le direzioni, alle rappresentanze degli interessi e a tutti i lavoratori. I provvedimenti di comunicazione e informazione saranno discussi con le rappresentanze dei lavoratori esistenti e realizzati congiuntamente.


4.3 La Gebr. Röchling KG appoggia e incoraggia espressamente i suoi soci commerciali ad applicare e a tenere conto del presente accordo concordato nella loro rispettiva politica imprenditoriale perché lo considera una base vantaggiosa per le relazioni reciproche future.

4.4 Tutti i dipendenti avranno diritto a parlare degli argomenti e dei problemi correlati ai principi concordati, senza che ciò comporti svantaggi e/o sanzioni.

4.5 Le parti contraenti osserveranno l'applicazione dell'accordo nell'ambito delle proprie possibilità. Le informazioni su problemi, differenze e cambiamenti necessari saranno scambiate e discusse. Questo scambio d'informazioni avviene attualmente all'interno del Comitato Aziendale Europeo della Gebr. Röchling KG.


Mannheim, 30 novembre 2004

per la
Direzione centrale



Georg Duffner
Presidente della Direzione della
Gebrüder Röchling KG


per il
Comitato aziendale europeo



Ernst Gräber
Presidente del
Comitato aziendale europeo


Aderiti al momento della sottoscrizione

Per la Federazione Europea
dei Metalmeccanici




Joachim Leidig
Coordinatore della Federazione Europea
dei Metalmeccanici

Per la Confederazione
Internazionale dei Metalmeccanici



Jürgen Peters
Presidente della Federazione
Internazionale dei Sindacati Metalmeccanici



Marcello Malentacchi
Segretario Generale della Federazione
Internazionale dei Sindacati Metalmeccanici